



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

I limiti ancora incerti dell'interesse alla impugnazione

(Cass. pen., Sez. V, 13 maggio 2026, n. 32006)

1. La questione

La delimitazione dell'interesse del terzo intestatario fittizio a impugnare il decreto di confisca costituisce uno dei punti più sensibili del procedimento di prevenzione patrimoniale disciplinato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (d'ora innanzi, CAM). In tale sede, infatti, si confrontano due esigenze non agevolmente componibili: la protezione effettiva della proprietà e del contraddittorio del soggetto formalmente inciso; la funzione ripristinatoria dell'ablazione, rivolta a sottrarre al circuito economico beni che risultino riconducibili alla pericolosità del proposto.

Il terzo infatti entra nel processo quando il bene è a lui formalmente intestato ma l'accusa ne sostiene la sostanziale riferibilità al proposto. Proprio l'autonomia, o l'accessorietà, di questa posizione condiziona l'ampiezza delle sue facoltà di impugnazione.

La sentenza che si segnala affronta il problema assumendo come imprescindibile punto di partenza l'arresto delle Sezioni Unite Putignano, ma non si limita a ribadirne il contenuto.

2. La posizione del terzo nel procedimento di prevenzione nelle Sezioni Unite "Putignano"

Con Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355, Putignano, rv. 288300, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto».

Il fondamento della soluzione risiede nella conformazione funzionale della confisca: patrimonio di sospetta origine illecita e proposto sono legati da una corrispondenza biunivoca, indispensabile affinché l'ablazione conservi natura ripristinatoria e non sanzionatoria. Il terzo fittiziamente interposto assume, pertanto, una qualità eventuale e accessoria. Egli è legittimato a partecipare per dimostrare che la titolarità formale coincide con quella sostanziale; questo è, nelle parole delle Sezioni Unite, «l'unico tema del contendere in capo al soggetto fittiziamente interposto».

Putignano distingue con nettezza legittimazione e interesse a impugnare. La prima deriva dalla titolarità di una situazione giuridica meritevole di tutela; il secondo richiede un'utilità concreta e attuale conseguibile attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole. Il terzo che accetti, in ipotesi, la propria natura di intestatario fittizio ma censuri pericolosità, sproporzione, provenienza lecita o perimetrazione temporale della misura non conseguirebbe un vantaggio diretto: caduta la confisca, il bene dovrebbe essere restituito al proposto e non a lui.

Ne deriva che le questioni concernenti la pericolosità del proposto, la sproporzione tra valore del bene e reddito dichiarato, la legittima provenienza e la correlazione temporale dell'acquisto sono deducibili soltanto dal proposto. La conclusione è coerente con la nozione di pregiudizio diretto valorizzata anche

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

dalle fonti sovranazionali, segnatamente dall'art. 3, n. 10, lett. c), della direttiva UE in materia di congelamento e confisca.

3. L'interesse ad impugnare del proposto nei casi di intestazione fittizia: il contrasto giurisprudenziale e la soluzione della sentenza n. 32006/2026

Diversa è la questione dell'interesse del proposto a impugnare una confisca di beni formalmente intestati a terzi. Un primo orientamento, restrittivo, ha ritenuto inammissibile il ricorso del proposto che si limiti a negare il rapporto fiduciario e a sostenere l'effettiva titolarità del terzo, salvo che egli alleggi altresì la mancanza delle condizioni legittimanti la misura (da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 17 settembre 2024, n. 40176).

Un secondo indirizzo amplia invece l'interesse del proposto agli effetti ulteriori del giudizio di prevenzione (Cass. pen., Sez. V, 25 settembre 2025, n. 35809, rv. 288777, ha riconosciuto l'interesse a contestare l'affermazione dell'antecedente pericolosità anche quando i beni siano formalmente di terzi, poiché tale giudizio può rilevare in ulteriori procedimenti o in futuri provvedimenti limitativi della libertà personale).

La sentenza in nota aderisce espressamente all'opinione meno restrittiva. Il ricorso del proposto, anche quando non sia sorretto dalla pretesa alla restituzione del bene, può mirare a rimuovere gli effetti indiretti del provvedimento nella sua sfera giuridica, in ragione del giudizio di pericolosità in esso contenuto. Il proposto può dunque impugnare la confisca senza allegare la propria titolarità sul cespite, deducendo che il bene non è suo ovvero che, pur essendolo, non è collegato cronologicamente o causalmente alla sua pericolosità.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Il punto critico della tesi restrittiva è colto con precisione dal Collegio: essa condiziona il diritto di difesa all'allegazione di quella stessa disponibilità in capo al proposto che costituisce il presupposto essenziale della proposizione accusatoria. Ne deriva una zona di pregiudizio non altrimenti aggredibile. La fattispecie non è assimilabile al sequestro preventivo, i cui benefici e pregiudizi sono ordinariamente circoscritti agli effetti primari della restituzione (Cass. pen., Sez. Un., 25 settembre 2025, n. 7983, dep. 2026, Calvarese).

4. gli effetti riflessi dell'impugnazione

L'esclusione dell'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. nel procedimento di prevenzione — Cass. pen., Sez. II, 2 ottobre 2020, n. 37148, rv. 280460 — non comporta l'indifferenza reciproca degli esiti delle impugnazioni. La sentenza in commento individua due distinti meccanismi di riflessione.

In primo luogo, l'accertamento della titolarità effettiva in capo al proposto o al terzo definisce contestualmente entrambe le posizioni: riconoscere che il terzo è proprietario reale esclude la disponibilità indiretta del proposto e, quindi, la confisca; la conclusione opposta consolida la riferibilità del bene alla sfera del proposto. In secondo luogo, l'accoglimento di motivi riservati al proposto — concernenti pericolosità o nesso cronologico-causale tra pericolosità e acquisto — comporta necessariamente l'annullamento della confisca anche del bene intestato al terzo.

Non si tratta di un'estensione dell'impugnazione, ma dell'incidenza obiettiva della caducazione di un presupposto costitutivo dell'ablazione. Il terzo non può dedurre direttamente il difetto di correlazione temporale; tuttavia, se il proposto lo deduce con successo, il bene intestato al terzo beneficia indirettamente della

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

decisione. Il fondamento è nel carattere accessorio e riflesso della sua posizione, coerente con l'affermazione di Putignano secondo cui patrimonio sospetto e proposto sono uniti da una corrispondenza biunivoca, mentre il terzo fittizio intestatario occupa una posizione eventuale e accessoria.

Il risultato è un sistema di tutele differenziate ma interconnesse: la doglianza resta personale quanto alla sua proponibilità, ma il suo accoglimento incide sull'oggetto stesso della confisca.

5. Osservazioni conclusive

La sentenza si muove nel solco di Putignano quanto alla limitazione della posizione del terzo, ma offre un apporto chiarificatore significativo sul versante dell'impugnazione del proposto. L'abbandono della lettura strettamente proprietaria dell'interesse consente di evitare che il giudizio di pericolosità, pur capace di proiettare effetti ulteriori, resti sottratto a un controllo difensivo effettivo.

Persistono, nondimeno, rilevanti aree di incertezza. Anzitutto, non è sempre agevole tracciare il confine operativo tra motivi esclusivamente personali del proposto — pericolosità e nesso cronologico-causale — e motivi dai quali il terzo può ricevere un'utilità soltanto riflessa. In secondo luogo, l'accessorietà della posizione del terzo rischia di comprimere il suo diritto di difesa quando questioni decisive per la confisca del suo bene siano deducibili solo dal proposto, il quale può non impugnare o non avere interesse a farlo.

Si impone inoltre un coordinamento più rigoroso con i principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, divenuta definitiva l'11 maggio 2026, che richiede particolare rigore dimostrativo per la

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

confisca di beni intestati a terzi e una verifica non riducibile alla mera sproporzione reddituale. De iure condendo, sarebbe auspicabile una disciplina espressa delle facoltà partecipative e impugnatorie del terzo, idonea a garantire il contraddittorio senza smarrire la funzione preventiva della misura.

Il tema, dunque, resta aperto. Un ulteriore intervento nomofilattico dovrebbe chiarire soprattutto la sorte del terzo quando il proposto non impugni: è in questa ipotesi che il sistema delle tutele differenziate mostra il suo punto più delicato, esponendo il titolare formale agli effetti di un giudizio di pericolosità che non gli è consentito contestare nella sua interezza.

Roma, 3 settembre 2026

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione